



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 129 DEL 22/02/2016

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA METROPOLITANA DI VICENZA. REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI INVASO SUL FIUME BACCHIGLIONE A MONTE DI VIALE DIAZ NEI COMUNI DI VICENZA E CALDOGNO. DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE ANTICIPATA DEI BENI IMMOBILI NECESSARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22 BIS DEL DPR 08.06.2001 N. 327 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. DITTA N. 6: BRUSATERRA ELEONORA, CHIODI ALESSANDRA E CHIODI AMELIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 25/07/2014 mediante pubblicazione sui quotidiani “Il Giornale di Vicenza” e “La Repubblica” era stato effettuato l'avviso di avvio della procedura espropriativa di cui agli articoli 11 e 16 del DPR 327/2001 relativo all'opera in oggetto;
- con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 32 del 09/02/2015 è stato disposto di approvare il progetto definitivo dei lavori di “*Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno*” dell'importo complessivo di € 18.750.000,00, comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 DPR 327/2001;
- ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della L.R. 27/2003 la formale approvazione del progetto definitivo costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Verificato che il piano particellare di esproprio del progetto definitivo è stato successivamente aggiornato e approvato con decreto della Sezione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 267 del 06/08/2015 e trasmesso alla Provincia il 10/09/2015;

Considerato che con l'art. 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la Regione Veneto ha delegato alle Province le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione: a) di lavori pubblici di competenza regionale; b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla "Regione";

Ritenuto che in data 25/08/2015 è stata sottoscritta una convenzione per la definizione delle procedure espropriative da porre in essere per la realizzazione del progetto citato tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, con la quale è stata disciplinata la delega della "Regione" alla "Provincia" delle funzioni di autorità espropriante e delle attività amministrative connesse alla realizzazione dell'opera, previste dalla L.R. 27/2003.

Dato atto che:

- l'Ufficio per le espropriazioni ha provveduto con nota prot. n.63126 in data 21/09/2015 e con nota prot. n. 76001 del 10/11/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia ai proprietari della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire alle aree ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio;
- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 l'avvio del procedimento preordinato alla emanazione del presente provvedimento, invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 20 (venti);
- nel termine di cui alla summenzionata comunicazione sono pervenute n. 17 osservazioni da parte dei proprietari interessati che sono state trasmesse alla Regione Veneto con note prot. n. 72226 del 28/10/2015 e prot. n. 74323 del 04/11/2015;
- ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001 può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, sussistendo i presupposti di cui al medesimo art. 22 bis commi 1 e 2;
- nel caso di specie ricorre il presupposto per il ricorso alla procedura di urgenza per effetto del combinato disposto di cui al citato art. 22 bis comma 2 lett. b) e all'art. 70 comma 8 bis della L. R. 27/2003, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 20;

Considerato che:

- con relazione di stima allegata al Piano Particellare di esproprio approvato con decreto della Sezione Difesa del Suolo della Regione Veneto in data 06/08/2015 n. 267, è stata determinata, secondo la natura dei luoghi, la misura dell'indennità per l'espropriazione/asservimento da corrispondere agli aventi diritto, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001;

- in caso di espropriazione al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'*indennità aggiuntiva*, determinata in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata ai sensi dell'art. 40 comma 4 del DPR 327/2001;
- in caso di espropriazione qualora le ditte proprietarie non coltivino direttamente il fondo e vi sia, invece, un fittavolo da almeno 1 anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, al titolare del contratto di fittanza agraria, costretto in tutto o in parte ad abbandonare il fondo, spetterà un'*indennità aggiuntiva* prevista dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, previa esibizione del contratto di fittanza agraria regolarmente registrato;
- in caso i beni soggetti ad esproprio siano gravati da ipoteca volontaria, al fine della corresponsione dell'*indennità* di esproprio, è richiesto che il titolare del diritto di ipoteca produca e trasmetta all'Ufficio scrivente una dichiarazione, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione da parte del proprietario espropriando della somma, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.P.R. 327/2001;
- in caso di asservimento, qualora la ditta proprietaria non coltivi direttamente il fondo e vi sia, invece, un fittavolo da almeno 1 anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, l'*indennizzo* per servitù di allagamento indicato andrà ripartito tra il proprietario e il titolare del contratto di fittanza agraria in base alla durata residua del contratto di affitto;

Visto il DPR 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2373 del 29/12/2011 con la quale è stato approvato l'*Accordo sul regime indennitario per l'imposizione della servitù di allagamento per la realizzazione degli interventi per la laminazione delle piene* in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 16/08/2007;

Visto il decreto n. 267 del 06/08/2015 della Sezione Difesa del Suolo della Regione Veneto di approvazione di un nuovo piano particellare di esproprio e di una nuova perizia di stima del valore dei terreni da espropriare e/o asservire per la realizzazione del progetto in titolo;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell'art. 22 bis comma 2 lett. B del DPR 327/2001 in combinato disposto con l'art. 70 comma 8 bis della L. R. 27/2003, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 20;
2. di stabilire in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis comma 1 del DPR 327/2001 e per le motivazioni in premessa indicate, l'*indennità* provvisoria di

espropriazione da corrispondere alla ditta citata in oggetto per l'espropriazione dei terreni, nelle misure indicate nell'unito elenco, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

1. l'occupazione anticipata ai sensi dell'art.22 bis comma 1 del DPR 327/2001 dei beni immobili interessati dai lavori siti in Comune di Vicenza di seguito identificati e così ripartita:

Foglio 60, Mappale n. 122 superficie presunta da occupare temporaneamente mq 12;

Foglio 60, Mappale n. 124 superficie presunta da occupare temporaneamente mq 201;

Foglio 60, Mappale n. 319 superficie presunta da occupare temporaneamente mq 266;

Foglio 60, Mappale n. 710 superficie presunta da espropriare mq 669; superficie presunta da occupare temporaneamente mq 1070.

2. Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del DPR 327/2001 l'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza ai fini della immissione nel possesso sarà effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 24 del DPR 327/2001 e dovrà avere luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento; lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis comma 6 del DPR 327/2001, perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine fissato in anni 5 dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità;
- ai sensi dell'articolo 22 bis comma 5 del DPR 327/2001 per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001.

3. Di provvedere, ai sensi dell'articolo 22 bis comma 1 del DPR 327/2001, alla notifica del presente atto ai proprietari dei beni immobili indicati nell'allegato, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'articolo 20 del DPR 327/2001, con l'avvertimento che gli stessi, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, possono, nel caso di non condivisione della indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza. A seguito della presentazione delle osservazioni l'Autorità Espropriante si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando, se del caso, l'indennità provvisoria.

4. Di stabilire che nel caso di comunicazione nel termine di 30 giorni successivi alla immissione in possesso, da parte del proprietario della condivisione dell'indennità di espropriazione o di asservimento, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 ed art. 20 comma 6 del DPR 327/2001, il proprietario ha diritto di ricevere un acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione e/o asservimento e un acconto dell'80%

dell'indennizzo per scavo se spettante. Il saldo delle indennità accettate verrà corrisposto a seguito della redazione del frazionamento delle aree interessate dai lavori.

5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione e/o di asservimento, e quindi, verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria non accettata e sarà contestualmente chiesto alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni di determinare l'indennità definitiva.
6. In alternativa all'intervento richiesto da questo Ufficio alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni, la ditta proprietaria potrà procedere, entro 30 giorni dall'immissione in possesso, alla designazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001 di un tecnico di propria fiducia, ai fini dell'attivazione del collegio arbitrale (di cui farà altresì parte un tecnico nominato dalla Regione Veneto e, ove richiesto da chi via abbia interesse, anche uno dal Presidente del Tribunale) per l'avvio del giudizio di determinazione dell'indennità definitiva secondo la procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001.
7. Di dare atto che l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione, indicata nell'allegato al presente provvedimento e della durata presunta di 24 mesi, verrà liquidata al termine dell'occupazione;
8. Di dare atto che il rimborso forfettario per la ripresa colturale verrà liquidato alla riconsegna delle superfici occupate;
9. Di dare altresì atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio/asservimento, all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.
10. Di stabilire che in base all'art. 3 comma 1 della "Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento" prot. n. 31084 del 25/08/2015 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico della Regione Veneto e verranno pagati dalla Provincia di Vicenza ai proprietari e interessati previo accreditamento delle somme necessarie da parte della Regione Veneto;
11. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del DPR 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del DPR 327/2001.
12. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
13. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 740).

Vicenza, 22/02/2016

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Amadori

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Claudia Bragagnolo

Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza e Caldogno

Procedimento espropriativo:

n.	Individuazione Ditte	MAPP. N.	Superficie tot di esproprio	Coltura in atto	Valore commerciale di riferimento	Indennità di esproprio	Superficie tot di servitù	Valore commerciale di riferimento	Indennizzo servitù di allagamento	Indennizzo per scavo	Superficie tot di occupazione temporanea	Indennità di occupazione temporanea (durata presunta 24 mesi)	Rimborso forfettario ripresa colturale
			mq		€/mq	Euro (€)	mq	€/mq	Euro (€)		mq	Euro (€)	Euro (€)
	Brusaterra Eleonora nata a Thiene (VI) il 11/01/1932 c.f. BRSLNR32A51L157V (per 1/3); Chiodi Alessandra nata a Vicenza il 17/09/1943 c.f. CHDLSN43P57L840X (per 1/3); Chiodi Amelia nata a Vicenza il 19/08/1942 c.f. CHDMLA42M59L840V (per 1/3)												
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 60	122	/	seminativo			/			/	12	14,00	16,80
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 60	124	/	seminativo			/				201	234,50	281,40
	COMUNE DI VICENZA - Foglio 60	319	/	seminativo			/			/	266	310,33	372,40
6	COMUNE DI VICENZA - Foglio 60	710	669	seminativo	7,00	4.683,00	/			/	1.070	1.248,33	1.498,00
	Totale					4.683,00			0,00			1.807,17	2.168,60
	Acconto 80% indennità di esproprio €								3.746,40				
	Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €								/				
	Acconto 80% indennizzo per scavo €								/				
	<i>Il rimborso forfettario per ripresa colturale e l'indennità di occupazione temporanea verranno liquidati al termine dell'occupazione</i>												

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan